

N. 02261/2010 REG.DEC.  
N. 02454/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 2454 del 2010, proposto da:

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;

***contro***

Ministero della Difesa, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito e la Direzione Generale per il personale militare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.

00206/2010, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTI SANITARI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI RECLUTAMENTO 5083 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa -Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Antonino Anastasi e udito l'avvocato Tartaglia;

Avvisato lo stesso ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che con il ricorso originario il sig. ██████████ ha contestato la dichiarazione di inidoneità all'arruolamento quale volontario in ferma prefissata quadriennale;

Considerato che l'infermità dalla quale è affetto il militare è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con D.M. in data 24.11.2009;

Visto l'art. 13 comma 3 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e s.m. secondo il quale i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, ove abbiano riportato ferite o infermità dipendenti da

causa di servizio, ad ulteriori ferme e rafferme;

Considerato che l'appello va accolto e che le spese del giudizio vanno poste a carico della soccombente Amministrazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto accoglie il ricorso originario con annullamento degli atti impugnati.

Condanna l'Amministrazione al pagamento di Euro 4.000,00 oltre accessori di legge per le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Anna Leoni, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**